

IT

IT

IT



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 23.3.2011
COM(2011) 134 definitivo

2011/0057 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata presso la Commissione il 19 novembre 2010 la Lituania ha chiesto l'autorizzazione a esonerare i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 45 000 euro. Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 21 gennaio 2011, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lituania. Con lettera del 25 gennaio 2011 la Commissione ha comunicato alla Lituania di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

Contesto generale

A norma del titolo XII, capo 1, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare regimi speciali per le piccole imprese, compresa l'esenzione dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera una determinata soglia. A seguito di tale esenzione un soggetto passivo non è tenuto ad addebitare l'IVA sulle sue forniture e, pertanto, non può detrarre l'IVA sugli acquisti.

Il massimale di volume d'affari annuo varia tra gli Stati membri, in particolare in funzione della loro data di adesione. Per gli Stati membri che hanno aderito dopo il 1° gennaio 1978, l'articolo 287 della direttiva IVA ha fissato la soglia del volume d'affari annuo. Il massimale per la Lituania è stato fissato a 29 000 euro, calcolati in base al tasso di conversione del giorno dell'adesione (articolo 287, punto 11, della direttiva IVA).

La richiesta di deroga della Lituania mira a semplificare il sistema dell'IVA per le piccole imprese attraverso questa misura di semplificazione a favore dei soggetti passivi con un volume d'affari annuo non superiore a 45 000 euro. Questa misura ridurrà considerevolmente gli oneri a carico delle imprese ammissibili al regime e le esenterà da molti degli obblighi previsti dalle normali disposizioni IVA. L'applicazione del regime da parte dei soggetti passivi è facoltativa.

Secondo le informazioni fornite dalla Lituania, l'incidenza sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale sarà trascurabile.

La deroga sarà valida dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014 o fino all'entrata in vigore di una direttiva che stabilisca il volume d'affari annuo al di sotto del quale un soggetto passivo può essere esonerato dall'IVA, se questa entrerà in vigore prima di tale data.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Nel 2004 la Commissione ha presentato una proposta (COM(2004) 728 definitivo) intesa ad aumentare a 100 000 euro la soglia del volume d'affari annuo al di sotto della quale gli Stati membri possono concedere l'esenzione dall'IVA ai soggetti passivi, prevedendo la possibilità di aggiornare annualmente l'importo.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non pertinente.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Non pertinente.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione d'impatto

La decisione mira a introdurre una misura di semplificazione che esonera le imprese con un volume d'affari annuo non superiore ai 45 000 euro da numerosi obblighi in materia di IVA; essa ha pertanto un impatto potenziale positivo per le imprese.

In considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'impatto sarà comunque limitato.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

Autorizzazione per la Lituania ad applicare una misura di deroga alla direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di una misura di semplificazione a favore delle imprese con un volume d'affari annuo non superiore ai 45 000 euro.

Fondamento giuridico

Articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'UE. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per il seguente motivo.

La decisione di esecuzione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito.

Scelta dello strumento

Strumenti proposti: decisione.

Altri strumenti non sarebbero idonei per i motivi di seguito elencati.

A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, la concessione di deroghe alle norme IVA comuni è possibile soltanto con l'autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione del Consiglio è lo strumento più idoneo perché può essere indirizzata ai singoli Stati membri.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

La proposta comprende una clausola di cessazione dell'efficacia.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹ (la "direttiva IVA"), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata presso la Commissione il 19 novembre 2010 la Lituania ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura di deroga all'articolo 287, punto 11, della direttiva IVA al fine di esonerare i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 45 000 euro. La misura esenterà detti soggetti passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva IVA.
- (2) Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva IVA, con lettera del 21 gennaio 2011 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lituania. Con lettera del 25 gennaio 2011 la Commissione ha comunicato alla Lituania di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (3) Gli Stati membri possono già optare per l'applicazione di un regime speciale per le piccole imprese a norma del titolo XII della direttiva IVA. La misura in esame costituisce una deroga al titolo XII della direttiva IVA soltanto in quanto la soglia del volume d'affari annuo dei soggetti passivi supera quella attualmente consentita alla Lituania ai sensi dell'articolo 287, punto 11, della direttiva IVA, che ammonta a 29 000 euro.
- (4) La fissazione di una soglia più elevata per il regime speciale costituisce una misura di semplificazione che può ridurre considerevolmente gli obblighi in materia di IVA a cui sono soggette le imprese più piccole; in ogni caso, il regime speciale rimane facoltativo per i soggetti passivi e lascia libere le imprese di optare per il regime IVA normale.
- (5) Nella sua proposta di direttiva del 29 ottobre 2004 intesa a semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto² la Commissione ha incluso disposizioni in virtù delle quali gli

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

Stati membri possono fissare il massimale di volume d'affari annuo per l'esenzione dall'IVA a un importo di 100 000 euro o al suo controvalore in moneta nazionale, prevedendo inoltre la possibilità di aggiornare annualmente l'importo. La domanda presentata dalla Lituania è conforme alla predetta proposta.

- (6) La deroga non inciderà sulle risorse proprie dell'Unione derivanti dall'IVA e avrà un effetto solo trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale dello Stato membro riscosso nella fase del consumo finale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 287, punto 11, della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Lituania è autorizzata ad applicare un'esenzione dall'IVA a favore dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 45 000 euro al tasso di conversione del giorno della sua adesione all'Unione europea.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal giorno della notifica.

Essa si applica dal 1° gennaio 2012 fino alla data di entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli importi dei massimali del volume d'affari annuo al di sotto dei quali i soggetti passivi possono beneficiare di un'esenzione dall'IVA o, se anteriore, il 31 dicembre 2014.

Articolo 3

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

² COM(2004) 728 definitivo (GU C 24 del 29.1.2005, pag. 8).